

IL VERSAMENTO DELLA TASSA LIBRI SOCIALI 2025

Entro il 17.03.2025 le società di capitali dovranno versare la tassa annuale, per il 2025, relativa alla vidimazione dei libri sociali.

❖ **SOGGETTI OBBLIGATI**

La tassa annuale è dovuta da spa, srl e sapa. Sono obbligate al versamento anche le società in liquidazione ordinaria e sottoposte a procedure concorsuali.

Relativamente a una società costituita a fine anno 2024 con chiusura del primo esercizio al 31.12.2025 si ritiene che la tassa sia dovuta per anno e non per periodo di imposta. Quindi, la società in sede di costituzione ha versato la tassa dovuta per il 2024, ed entro il 17.03.2025 dovrà versare quanto dovuto per il 2025.

❖ **SOGGETTI ESONERATI**

La tassa non è dovuta dai seguenti soggetti:

- Società cooperative e di mutua assicurazione
- Consorzi che non assumono la forma di società consortili
- Società di capitali dichiarate fallite
- Società sportive dilettantistiche

❖ **AMMONTARE DOVUTO**

L'importo da versare si differenzia in base all'ammontare del capitale sociale/fondo di dotazione della società risultante all'1.1 dell'anno per il quale si effettua il versamento.

Per il versamento al 17.03 si fa riferimento all'1.1.2025:

- Capitale inferiore o pari a € 516.456,90 → tassa annuale dovuta = € 309,87
- Capitale superiore a € 516.456,90 → tassa annuale dovuta = € 516,46

❖ REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO

Per l'omesso/ritardato versamento della tassa annuale, non è più prevista una specifica sanzione.

Risulta applicabile la regola generale con la conseguenza che le violazioni risultano così individuate:

Violazione	Sanzione	
	Violazioni fino al 31.8.2024	Violazioni dall'1.9.2024
Omesso versamento	30% importo non versato	25% importo non versato
Versamento effettuato con ritardo non oltre 90 gg.	15% importo non versato (30% / 2)	12,5% importo non versato (25% / 2)
Versamento effettuati con ritardo non oltre 15 gg.	1% per ciascun giorno (15% / 15)	0,83% per ciascun giorno (12,5% / 15)

❖ REGOLARIZZAZIONE OMESSO VERSAMENTO

L'omesso/tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento beneficiando della riduzione della sanzione nelle seguenti misure.

Termine regolarizzazione	Sanzione ridotta	
	Violazioni fino al 31.8.2024 (*)	Violazioni dall'1.9.2024 (*)
Entro 14 giorni dalla scadenza (0,1% per ogni giorno di ritardo)	dallo 0,1% all'1,4% (1% x 1/10)	dallo 0,0833% all'1,1662% (0,83% x 1/10)
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza	1,50% (15% x 1/10)	1,25% (12,5% x 1/10)
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza	1,6667% (15% x 1/9)	1,3889% (12,5% x 1/9)
Entro 1 anno (dal 16.3)	3,75% (30% x 1/8)	3,125% (25% x 1/8)
Entro 2 anni (dal 16.3)	4,2857% (30% x 1/7)	3,5714% (25% x 1/7)
Entro il termine di accertamento	5% (30% x 1/6)	

La tassa va versata cumulativamente agli interessi tramite il modello F24 mentre la sanzione tramite modello F23.